

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRONCHI, MONTALE e RUINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1969

Provvedimenti per l'Università

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge nasce da una « istruttoria » compiuta dal giugno scorso nelle maggiori Università italiane, e condotta senza pubblicità e senza intendimenti di illustrare soluzioni od avanzare proposte, ma soltanto di conoscere il più direttamente possibile le idee e le aspirazioni che agitano il mondo della scuola.

Presupposto necessario, questo, per chi voglia portare un contributo, non preformato e perciò valido, ad una soluzione del complesso e delicato problema universitario, poichè qualunque legge, sia pure ispirata alle migliori intenzioni e studiata con la maggior diligenza, rischia di restar lettera morta se la istituzione alla quale è destinata non la trova aderente alla realtà entro la quale le sue « componenti » vivono ed operano.

La conclusione-base tratta dalla « istruttoria » conferma quella sulla quale ormai convergono i più obiettivi e seri osservatori, e cioè che lo sfondo psicologico del movimento giovanile, in Italia come in molte altre nazioni europee e di quasi tutti i continenti (si veda per gli Stati Uniti il rapporto Walker) è costituito da un senso di profonda sfiducia negli ordinamenti che reggono la società moderna, e nella gestione direttiva della classe politica, poichè il potere che

ne deriva è sostanzialmente autoritario, appoggiato e tradotto in atto da un centralismo burocratico che impedisce ogni effettiva partecipazione popolare, concentrando esclusivamente nei partiti e nei gruppi dominanti il diritto di una effettiva gestione del potere.

Il rifarci oggi a questa constatazione non ha nulla di nuovo nè di originale, ma pure è premessa necessaria poichè non sembra che di tale situazione si tenga ancora il debito conto dalle classi dirigenti del nostro paese. Basta infatti guardarsi intorno per rilevare che la situazione ristagna e si logora ogni giorno di più per la lentezza e i metodi coi quali ogni provvedimento procede.

E poichè questo collasso di fiducia non si registra soltanto nella gioventù, ma va facendosi generale in ogni strato della società, è lecito temere che senza un tempestivo mutamento di concezioni e di costumi la società contemporanea può trovarsi esposta al drammatico travaglio di una gravissima crisi.

Ma, circoscrivendo l'osservazione al mondo universitario, la prima conseguenza da trarne è che qualunque misura venga dall'alto appare *imposta* più che *proposta*, su-

scitando quasi sempre reazioni contrarie ad un esame obiettivo e ad un meditato atteggiamento. Donde non si può non derivare la persuasione che il metodo più rispondente all'attuale momento, per aprire la via ad una revisione di ciò che si è manifestato arcaico e decaduto, non è un intervento legislativo da parte del Parlamento e del Governo, ma una specie di « delega » alla stessa Università affinché essa possa autonomamente studiare e concretare la riforma delle proprie strutture e dei propri ordinamenti.

Un tale « metodo » è del resto in tutto conforme all'articolo 33 della Costituzione, secondo il quale « le istituzioni di alta cultura, Università ed Accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato ». È appena necessario osservare che quest'ultimo inciso non può applicarsi alle leggi universitarie esistenti, le quali risalgono addirittura al periodo fascista o da quello restano improntate « nello spirito », e perciò contrastanti con il ben diverso « spirito » di libertà che anima la Costituzione, bensì all'ordinamento generale dello Stato, alla necessaria difesa di principi generali quali la libertà dell'insegnamento (cui contravverrebbe qualunque limitazione di natura politica) e degli interessi generali del Paese, coi quali contrasterebbe un « carattere corporativo » a cui si informasse la riforma della scuola (primo e secondo comma dello stesso articolo 33).

L'affidarsi del Parlamento ad una istituzione di così fondamentale interesse anche ai fini generali di un rinnovamento profondo dello Stato democratico, non può apparire una rinuncia alla propria funzione politica e costituzionale. Questa rimane integra nei poteri di controllo sull'Esecutivo e sugli enti finanziati dallo Stato, e rinasce altrettanto integra nell'atto di discutere e dare forza di legge ad ogni provvedimento comunque proposto e di munirlo dei mezzi finanziari occorrenti, mentre l'iniziativa che il presente disegno di legge sollecita è una tempestiva ed illuminata interpretazione delle istanze che ormai premono ogni giorno di più.

Ugualmente il Governo nella sua figura e competenza di Esecutivo mantiene il suo

potere di intervento per inquadrare ed armonizzare l'autonomia universitaria nell'ordinamento generale del paese, per approntare le misure finanziarie adeguate a renderne effettiva la funzionalità e per controllare la retta utilizzazione delle risorse assegnate a tale scopo.

Ma per rispettare l'autonomia ed i suoi integri contenuti, i poteri dell'Esecutivo debbono essere esercitati in collaborazione con gli organi responsabili che quella direttamente governano, e particolarmente con l'organo di vertice che sarà il Consiglio nazionale delle Università.

L'impostazione del presente disegno di legge si configura perciò come un atto di fiducia che è saggio dare alla Università in tutte le sue « componenti » ed in particolare alla gioventù studentesca, la quale nella sua grande maggioranza è matura per recare un valido contributo al rinnovamento sostanziale degli ordinamenti e dei metodi dell'insegnamento superiore in Italia. Maggioranza che è del resto rintracciabile, ormai non difficilmente, oltre che nel grande popolo degli studenti, nella minore ma autorevole schiera dei docenti delle varie categorie. E quella maturità, ove non si frammettano interessi di partito di qualsiasi colore, non tarderà a prevalere anche sulle temerarie avanguardie dei « contestatori globali ».

L'Università è per sua natura contestatrice, come lo sono la cultura e la scienza, le quali non soffrono costrizioni per dogmi o miti, e non accettano se non quello che hanno verificato con la logica della propria ricerca intellettuale. Ma occorre non tardare oltre a dar modo ai giovani, attraverso una diretta ed impegnativa esperienza, di persuadersi che la « contestazione » non può ridurre l'intelligenza alla sola funzione critica. Questa funzione, per divenire costruttiva, deve esser considerata il secondo tempo del pensare, come atto di verificare il già osservato, il già percepito, e non tanto per la volontà o il furore della negazione, quanto per il nobile soddisfacimento del bisogno di contribuire a creare il meglio, il più umano, il più fraterno.

Qui parrà a qualcuno che si guardi quasi esclusivamente agli studenti. Ma nessuno

pensi che questa attenzione, prevalente forse ma non esclusiva, nasconda una scarsa valutazione del valore intellettuale e morale espresso dalla presenza formatrice dei docenti di ogni grado, o — peggio — una compiacenza demagogica generatrice di situazioni involutive e pericolose. Il fatto incontestabile è che l'occhio del politico deve oggi appuntarsi soprattutto sulla massa studentesca dove l'insofferenza, esasperata o sofferta, di fronte agli ordinamenti politici sociali economici del mondo moderno, conduce più facilmente a contestarli tutti con una negazione risoluta. E non si può non riconoscere come in nessuna parte del mondo siano oggi individuabili classi sociali o gruppi dell'una o dell'altra di esse, i quali portino in sé così attivo e pungente il fermento caratteristico della gioventù studiosa; tanto che la « classe operaia » e taluni gruppi di partito, anche gravitanti verso una sinistra estrema, si sentono sorpassati dalla contestazione studentesca e tradiscono un crescente imbarazzo.

Ora, rendere questa gioventù arbitra in certa misura del proprio avvenire, cioè *responsabilizzare* la sua ansiosa ricerca di radicali rinnovazioni senza proporle soluzioni prefabbricate, appare il solo modo di guadagnarne gradualmente una circospetta adesione, ed ottenerne, dopo, una non facile collaborazione; di aprire insomma con essa un dialogo che non si esaurisca nella polemica ma avvii le soluzioni.

Di più, procedendo con l'impostazione distintiva di questo disegno di legge, si viene anche incontro ad una progrediente persuasione che più adeguatamente saranno colte ed « impersonate » le reali istanze del mondo universitario, « promuovendo *dall'interno* della Università le necessarie trasformazioni di strutture e di costumi ». Infatti aspirazioni a questo ruolo rinnovatore si sono già levate in varie Università da gruppi di docenti, di assistenti, di studenti, rivelando l'*animus* profondo di congressi di categoria, di riunioni, di manifestazioni, di proclami lanciati con foga giovanile.

Altre ragioni poi sono apparse valide per preferire questa impostazione.

La complessità, da tutti riconosciuta, della riforma, richiederà esami approfonditi e

tempo per realizzarla, mezzi imponenti che è difficile pensare possano rendersi immediatamente disponibili; e soprattutto non potrà prescindere da un periodo di esperienze, cosicchè oggi sarebbe improvvido affrontare un altro imprecisabile periodo in discussioni parlamentari, di governo, di partiti e di stampa.

E perciò conviene intanto creare con la maggior speditezza gli organi di direzione e di governo necessari a dare un contenuto, una responsabilità ed una capacità di sperimentazione all'autonomia delle Università, ed a predisporre così un progressivo realizzarsi della riforma auspicata.

Si avrà un guadagno di tempo e soprattutto un'atmosfera nuova nella quale e per la quale soltanto è possibile avviare una collaborazione feconda.

Allo stato attuale degli atti non si deve quindi, nè d'altronde si può, far di più, anche perchè a ben poco gioverebbe ricorrere ancora una volta a quelle misure provvisorie che, se fossero state tempestivamente prese nel recente passato, avrebbero potuto dar luogo oggi ad una ordinata e progressiva predisposizione dei provvedimenti da adottare.

In ragione di una tale prospettiva, nel presente disegno di legge non si trova neppure una preliminare delineazione della *nuova* Università, nè delle mutazioni da apportare ai programmi di studio, ai metodi dell'insegnamento o della ricerca, e così via.

Tutto è prospettato in forma transitoria e sperimentale, dalla composizione dei tre organi di direzione e di governo (Consiglio nazionale, Consigli di ateneo e di facoltà), che dureranno in carica fino all'entrata in vigore di una legge quadro, alle competenze a loro attribuite ed alla libertà consentita di modificare gli attuali ordinamenti per gli studi e le ricerche, e di istituirne di nuovi anche per l'organizzazione interna delle singole Facoltà e delle varie Università.

Composizione degli organi

I tre Consigli sono composti pluralisticamente come richiesto dal principio di una gestione democratica, equilibrati in modo da offrire a ciascuna « componente » la pos-

sibilità non soltanto di portarvi le proprie valutazioni dei problemi, ma di influire sulle decisioni.

Al *Consiglio nazionale* si è creduto necessario di far partecipare, per ragioni di opportunità che sono parse evidenti, anche rappresentanti di istituzioni non universitarie, quali gli uomini di cultura e gli esperti di problemi scolastici, scelti dal Parlamento e dal Ministero della pubblica istruzione; i rappresentanti dei Ministeri del bilancio e della programmazione economica e della ricerca scientifica, del Consiglio dell'economia e del lavoro, e del Consiglio delle ricerche. E si sono aggiunti due membri « di raccordo » con istituti che forniscono od utilizzano il personale universitario, come le scuole secondarie superiori e gli ospedali.

I proponenti non ignorano le obiezioni alla *cogestione* nè vogliono chiudere gli occhi ai possibili intralci e pericoli che questa potrebbe determinare, per la diversa posizione delle parti e perchè sarebbe troppo ottimistico prevedere che soltanto gli interessi superiori della cultura e della scuola domineranno il pensiero di ciascuna categoria o gruppo, e non anche gli interessi particolari (e perfino quelli personali) che tenteranno di insinuare particolari soluzioni.

Ma è questo il pericolo insito nella stessa concezione democratica della società, del governo e del potere, e nella natura stessa del suffragio esteso anche agli illetterati; ed oggi il rischio è reso anche maggiore da quella che deve essere onestamente definita « degenerazione partitica » la quale si è innestata nel giuoco politico e parlamentare. Ma a tali pericoli non si sfugge con l'autoritarismo degli individui e delle oligarchie, bensì con il diffondersi della coscienza morale e civile nei cittadini. Questa diffusione nasce dalle radici della scuola e la sua continuità nel tempo non può essere affidata se non alla generazione dei giovani: i grandi problemi dell'umanità tornano sempre al punto ed al luogo donde può scaturire la loro soluzione.

Norme per la elezione dei Consigli

Le modalità elettorali sono le più semplici possibili, compatibilmente con un neces-

sario rigore democratico, e col fatto che esse sono condizionate da un corpo elettorale che — tranne per i docenti — non può essere rappresentato da associazioni unitarie come dimostra la situazione organizzativa delle « componenti » ed in specie quella degli studenti, dei quali si sono dissolti, come è noto, tutti i precedenti organi rappresentativi.

Si è ritenuto opportuno consentire, per ragioni pubblicamente motivate e con procedura democraticamente controllata, la revoca del mandato ai propri rappresentanti da parte di ciascuna « componente ». Poichè il carattere distintivo del presente disegno di legge è di sperimentazione, è sembrato intonarsi a tale carattere anche questa misura che nel clima attuale di « regimi assembleari » offre la possibilità di una influenza, costante ma ragionevolmente contenuta, delle « basi » sui propri rappresentanti; il che può agevolare lo sforzo di convogliare su di un terreno comune le varie istanze e condurle ad idonee e realistiche conclusioni, nell'interesse degli studi e del Paese.

Assegni di studio

Se ci si deve avviare alla « Università aperta a tutti », occorre togliere gli ostacoli fino dall'ingresso; e perciò non si è dato valore preminente al criterio « meritocratico » (per dirla con un neologismo ormai in uso) soprattutto nei riguardi del primo anno, salvi i limiti della posizione fiscale familiare; e si è condizionata la continuazione dell'assegno per gli anni successivi, oltre che alla regolarità degli esami, allo stato di bisogno dello studente; e si sono abolite tutte le tasse e contributi, eccetto quelli specificati nell'articolo 40.

Disposizioni transitorie

Si è ritenuto di introdurne due di particolare rilievo:

la prima (art. 46) che congela ogni creazione di posti attraverso concorsi, chiamate, incarichi, eccetera, ed ogni trasferimento.

Il provvedimento, anche se drastico, non porterà pregiudizio al regolare corso degli

studi, data la sua temporaneità limitata, e costituirà d'altra parte un incentivo ad eliminare, senza intralci procedurali e ritardi, le delicate questioni che quelle misure hanno fatto emergere durante gli ultimi anni, sollevando malcontenti e tempeste di critica che sarebbe ingenuo, ingiusto e dannoso agli interessi della scuola, ignorare o provvedervi con improvvisati interventi di emergenza.

La seconda (art. 47) tende a richiamare tutti, nel mondo universitario, alla serietà di una partecipazione alla formazione degli or-

gani direttivi, partecipazione che non può nè deve essere improvvisata e tumultuosa, ma frutto di libere e meditate discussioni e di oggettiva valutazione di persone e di programmi.

Le due settimane di sospensione dell'attività scolastica (da recuperare nel corso dell'anno) saranno ben spese se prevarrà in tutti — come è da sperare — quella preoccupazione del bene *comune* che è poi il bene *di ciascuno*.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Fino all'entrata in vigore di una legge quadro per la riforma generale delle strutture e degli ordinamenti universitari, gli organi direttivi o di governo delle Università sono il Consiglio di Ateneo e il Consiglio di Facoltà, costituiti secondo le norme degli articoli seguenti.

TITOLO I**IL CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE UNIVERSITÀ'****Art. 2.**

È istituito il Consiglio nazionale delle Università quale organo superiore di attuazione e di garanzia delle autonomie universitarie e di partecipazione delle Università alla politica della istruzione pubblica e dei problemi a questa inerenti.

Esso:

a) ha come compito primario, con la partecipazione di tutte le « componenti » universitarie, lo studio e la presentazione della legge quadro per la riforma generale degli ordinamenti delle Università e degli Istituti superiori a queste collegati: legge che dovrà essere presentata al Ministro della pubblica istruzione, e da questo al Parlamento, non oltre sei mesi dalla sua costituzione.

A tale scopo il Consiglio si varrà delle proposte che le varie Università, attraverso gli organi contemplati dalla presente legge, le Associazioni di categoria dei docenti, degli incaricati e degli assistenti, i Comitati degli studenti, i liberi gruppi o istituzioni interessati ai problemi dell'insegnamento superiore, della ricerca e dell'alta cultura, trasmetteranno entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) esercita tutte le funzioni demandate all'attuale Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che viene abolito;

c) esprime parere vincolante sulla istituzione, fusione o soppressione di Università, Facoltà ed Istituti di studi superiori, con particolare riguardo alla loro efficienza ai fini dello sviluppo culturale, scientifico e tecnologico ed alla loro funzionalità;

d) approva gli statuti e regolamenti delle Università, Facoltà e Scuole e dei loro organi direttivi e di governo, e delibera sulle proposte di loro modifiche a termini della presente legge e delle leggi a questa conformi;

e) esprime parere vincolante sulla ripartizione dei fondi assegnati nel bilancio dello Stato alle istituzioni universitarie;

f) può avanzare proposte ed esprimere pareri al Ministero della pubblica istruzione e — se richiesto — alle Commissioni competenti del Parlamento per ogni questione che riguardi la cultura, la ricerca scientifica, l'istruzione universitaria;

g) compila, alla scadenza del suo mandato, una relazione sullo stato delle Università, sulla loro attività scientifica e didattica, sui loro fabbisogni, che sarà trasmessa al Parlamento.

Art. 3.

Il Consiglio nazionale delle Università, alla sua prima elezione, da tenere entro un mese dalla pubblicazione della presente legge, sarà formato da:

- a) 18 professori di ruolo;
- b) 2 professori aggregati;
- c) 6 professori incaricati;
- d) 9 assistenti;
- e) 9 studenti;
- f) 2 rappresentanti dei tecnici ricercatori laureati o diplomati;
- g) 1 rappresentante del personale amministrativo e tecnico delle Università;
- h) 8 parlamentari designati dai Presidenti delle due Camere;

i) 5 designati dal Ministero della pubblica istruzione;

l) 1 designato dal Ministero del bilancio e della programmazione;

m) 1 designato dal Ministero della ricerca scientifica;

n) 2 designati dalle Università libere.

I rappresentanti di cui alle lettere *h)*, *i)*, *l)* e *m)* debbono essere scelti fra persone di alta cultura, qualificate per la loro specifica competenza ed all'infuori dei docenti universitari.

Art. 4.

Fanno parte del Consiglio nazionale delle Università con voto consultivo:

a) 2 rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

b) 2 rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) 1 rappresentante dei medici ospedalieri;

d) 2 rappresentanti delle Scuole medie superiori.

I rappresentanti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* debbono essere scelti all'infuori dei docenti universitari.

Art. 5.

I membri del Consiglio nazionale delle Università, di cui alle lettere da *a)* ad *f)* dell'articolo 3, sono eletti, nell'ambito di ogni Università, dai rappresentanti della rispettiva « componente » universitaria, facenti parte del Consiglio di Ateneo, in modo da rappresentare (con la maggiore approssimazione possibile) per metà le Facoltà scientifiche e per metà le Facoltà umanistiche.

Art. 6.

A tal fine le Facoltà sono raggruppate nel seguente modo:

« Umanistiche »:

a) giurisprudenza, scienze politiche, scienze sociali, scienze statistiche, demografiche ed attuariali;

b) economia e commercio, economia e banca, economia marittima;

c) lettere e filosofia, magistero, lingue e letterature straniere;

« Scientifiche »:

d) medicina e chirurgia, farmacia;

e) scienze matematiche, fisiche e naturali, chimiche;

f) ingegneria, ingegneria aerospaziale, discipline nautiche;

g) architettura;

h) agraria e veterinaria.

Art. 7.

Il Consiglio nazionale delle Università, nella sua prima riunione, da tenere non oltre quindici giorni dopo la pubblicazione del risultato delle elezioni, elegge a maggioranza un Presidente tra i professori di ruolo e quattro Vice Presidenti, rispettivamente fra i professori di ruolo, gli incaricati, gli assistenti e gli studenti, che formano la Giunta esecutiva, la quale presenta all'approvazione del Consiglio un regolamento e le modalità della sua autoconvocazione.

Il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni permanenti ed a fini speciali, eventualmente integrate da membri esterni, e nominare Commissioni di consulenza.

Il Consiglio può egualmente articolarsi in Sottocommissioni al fine di predisporre la legge quadro per il riordinamento e la ristrutturazione delle Università, di cui all'articolo 2, lettera a).

Art. 8.

Per la validità delle adunanze del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei componenti. Coloro che per motivi non di salute o di forza maggiore non partecipano a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono e sono sostituiti, con nuova elezione, dal Consiglio di Ateneo da cui provengono i dimissionari.

Gli atti del Consiglio nazionale delle Università sono trasmessi al Ministero della pubblica istruzione ed al Parlamento, e vengono resi pubblici.

Per l'espletamento della sua attività il Consiglio dispone degli uffici amministrativi e dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 9.

Il Consiglio nazionale delle Università per la prima elezione rimane in carica fino all'entrata in vigore della legge quadro sulle Università, e può essere da questa confermato per un biennio.

TITOLO II

IL CONSIGLIO DI ATENEO

Art. 10.

È istituito il Consiglio di Ateneo che sostituisce a tutti gli effetti il Corpo accademico e il Senato accademico, e ad esso sono demandati tutti i compiti e le responsabilità oggi attribuite personalmente al Rettore, mentre quelle attribuite attualmente al Consiglio di amministrazione sono demandate alla Giunta esecutiva.

I pareri tecnici già devoluti al Senato accademico spettano ai Consigli di facoltà e, quando siano istituiti, ai Consigli di dipartimento, secondo la loro competenza.

Art. 11.

Il Consiglio di Ateneo è formato da rappresentanti eletti da ciascuna Facoltà nel seguente rapporto:

- a) 2 per i professori di ruolo ed aggregati;
- b) 1 per i professori incaricati;
- c) 1 per gli assistenti;
- d) 2 per gli studenti.

I Presidi di Facoltà fanno parte di diritto del Consiglio di Ateneo.

Art. 12.

Fanno parte inoltre del Consiglio di Ateneo:

a) 2 rappresentanti dei tecnici e ricercatori laureati o diplomati, scelti nelle Facoltà in cui essi sono presenti;

b) 2 rappresentanti designati rispettivamente dal comune capoluogo dove ha sede l'Ateneo e dal Comitato regionale per la programmazione economica.

I rappresentanti di cui alla lettera b) non debbono essere docenti universitari, nè possono ricoprire uffici presso l'Università e gli Istituti dipendenti.

Gli eletti cessanti per rinuncia o per altro motivo vengono sostituiti da coloro che li seguivano nell'elezione.

Art. 13.

Il Consiglio di Ateneo elegge a maggioranza:

a) un Presidente che assume il nome di Rettore, tra i professori di ruolo che non siano Presidi di Facoltà;

b) tre membri, rispettivamente tra i professori di ruolo, gli aggregati e gli incaricati;

c) due membri, uno tra gli assistenti ed uno tra gli studenti.

Art. 14.

Il Rettore ed i cinque membri di cui al precedente articolo formano la Giunta esecutiva che può assumere tutte le responsabilità, compiti ed iniziative ora spettanti al Consiglio di amministrazione, con riserva di approvazione del Consiglio di Ateneo.

Gli Enti o privati, che si siano impegnati per almeno un triennio ad un contributo annuo non inferiore a 25 milioni di lire, possono nominare ciascuno un rappresentante nella Giunta esecutiva, con voto deliberante per le questioni che riguardano le Facoltà od Istituti a cui essi contribuiscono.

Gli Enti impegnati per contributi minori possono accordarsi per la nomina di un solo rappresentante.

Della Giunta esecutiva fa pure parte il Direttore amministrativo dell'Università con voto consultivo.

Art. 15.

Il Rettore esercita i compiti che gli derivano dalla Presidenza del Consiglio di Ateneo.

Egli cessa dalla carica per sfiducia espressa dalla maggioranza dei componenti il Consiglio, per dimissioni, trasferimento o decesso. In tutti questi casi le sue funzioni sono esercitate dal docente universitario più anziano sino alla nuova elezione che deve tenersi entro trenta giorni.

Art. 16.

Il Consiglio di Ateneo è convocato dal Rettore, oltre che per lo svolgimento della normale attività di direzione e gestione dell'Università, per decisione — messa a verbale — nel corso di una precedente seduta, e ogni volta che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

Le riunioni del Consiglio di Ateneo sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.

Gli atti del Consiglio stesso sono pubblici.

Collegio dei sindaci-revisori dei conti

Art. 17.

Il controllo di legittimità formale ed il sindacato amministrativo e contabile degli atti della Giunta esecutiva del Consiglio di Ateneo è compiuto da un Collegio di sindaci-revisori dei conti che è tenuto a vistare per la regolarità il conto consuntivo ed il bilancio preventivo dell'Università, delle istituzioni scientifiche, didattiche, eccetera, delle

gestioni speciali e di ogni altro Ente finanziato dallo Stato, ed a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione e, per il riscontro, alla Corte dei conti.

Il Collegio è formato dall'Intendente di finanza della provincia, che lo presiede, da un funzionario del Ministero della pubblica istruzione e da uno del Ministero del bilancio e della programmazione, nonché da un membro designato dal Consiglio di Ateneo.

TITOLO III

LE FACOLTA'

Art. 18.

Le Università sono composte da una o più Facoltà, ognuna delle quali può comprendere dipartimenti, articolati in scuole di perfezionamento scientifico, didattico o tecnico, gabinetti, scuole di specializzazione, di preparazione professionale, di applicazione, di aggiornamento.

Art. 19.

Competenza di ogni Facoltà è l'ordinamento interno degli studi specifici e didattici, compreso il numero delle discipline componenti i piani di studio, la definizione dei corsi di laurea, la durata e le modalità dei corsi stessi, e di assicurare l'insegnamento delle discipline richieste dagli esami di Stato e di concorso.

La scelta dei piani di studio e dei corsi di laurea sono di iniziativa e di responsabilità degli studenti in concorso con i Consigli di Facoltà o con i Consigli di dipartimento, ove questi siano istituiti.

Spetta ai professori di ruolo delle Facoltà di provvedere alla copertura delle cattedre di ruolo vacanti, previo esame delle varie proposte in Consiglio di Facoltà. Per tale nomina occorre la maggioranza dei professori suindicati, ed in caso di parità di voti il Consiglio stesso seguirà l'indicazione pre-

ferenziale del Consiglio di dipartimento, ove già sia formato.

Gli studenti già iscritti hanno il diritto di ragguagliare ai nuovi ordinamenti le loro carriere scolastiche con l'approvazione dei Consigli di Facoltà.

Consiglio di Facoltà

Art. 20.

Il Consiglio di Facoltà è composto:

a) da tutti i professori di ruolo, aggregati, incaricati e docenti esercitanti un corso;

b) dai rappresentanti degli assistenti, dei tecnici e ricercatori laureati o diplomati e degli studenti che si ripartiscono il restante 50 per cento (25 per cento arrotondato per eccesso per gli assistenti, 20 per cento arrotondato per eccesso per gli studenti, 5 per cento per i tecnici e ricercatori laureati o diplomati).

Il Consiglio di Facoltà, composto come sopra, sostituisce a tutti gli effetti l'attuale Consiglio di Facoltà, assumendo le competenze di cui all'articolo precedente.

Art. 21.

Il Consiglio di Facoltà elegge, a maggioranza dei componenti, fra i professori di ruolo, il suo Presidente (Preside) sulla base di candidature palesi e di programmi.

Il Preside è coadiuvato da una Giunta esecutiva eletta a maggioranza dal Consiglio di Facoltà fra i suoi membri e composta da due professori di ruolo o aggregati, un professore incaricato, un assistente ed uno studente.

La Giunta esecutiva ed il Preside possono assumere iniziative e compiere gli atti necessari alla conduzione della Facoltà, con riserva di approvazione del Consiglio alla prima riunione successiva.

Art. 22.

Il Consiglio di Facoltà può essere convocato su iniziativa del Preside e della Giunta esecutiva, ed inoltre per decisione — messa

a verbale — presa nel corso di una precedente seduta, e per richiesta fatta al Presidente da almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Facoltà.

Il Consiglio di Facoltà può articolarsi in Consigli di corso di laurea secondo le modalità da esso stesso stabilite.

TITOLO IV

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI

Art. 23.

Al diritto degli assistenti, dei ricercatori e degli studenti di partecipazione al governo delle Università e alla condotta delle Facoltà, dipartimenti e scuole, corrisponde il dovere di partecipazione con i docenti alle attività di studio e di ricerca, salvo casi di forza maggiore motivati ai Consigli di Ateneo e di Facoltà, secondo gli ordinamenti scientifici e didattici adottati.

Art. 24.

A tale scopo gli studenti possono organizzare libere associazioni di Ateneo e di Facoltà, ispirate a ordinamenti organizzativi e rappresentativi di carattere democratico.

Tali organizzazioni avranno diritto:

a) di avere a disposizione in ogni Università dal Consiglio di Ateneo locali adatti e sufficienti alle loro riunioni, stabilendo opportune intese fra loro per l'uso;

b) di ottenere uno spazio in luoghi adatti delle sedi universitarie per affiggere manifesti e notiziari inerenti alla loro attività organizzativa;

c) di designare i loro rappresentanti nei vari organi di governo dell'Università.

Quando tali associazioni assumano carattere e portata nazionali e siano in grado di darsi un Consiglio direttivo eletto con rappresentanza proporzionale dagli studenti di ciascuna Università, esse possono sostituire

nelle varie funzioni e compiti previsti dalle vigenti leggi l'attuale « Organo rappresentativo » unitario.

Art. 25.

Le elezioni per i Consigli di Facoltà e di Ateneo sono indette dal Rettore entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le elezioni per il Consiglio nazionale delle Università dovranno essere indette dal Ministro della pubblica istruzione entro quindici giorni dall'insediamento dei Consigli di Ateneo.

Art. 26.

I membri del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di Ateneo sono eletti da ciascuna « componente » universitaria nell'ambito di ogni Facoltà, in un turno elettorale unico.

I membri del Consiglio nazionale delle Università sono eletti dai rappresentanti delle « componenti » universitarie che formano il Consiglio di Ateneo, secondo il disposto dell'articolo 8, nell'ambito di ogni Università.

Art. 27.

Sono elettori tutti i docenti di ruolo ed aggregati, gli incaricati, gli assistenti, i tecnici laureati o diplomati, i ricercatori che fanno parte delle varie Facoltà di ciascuna Università ed istituzioni dipendenti; tutti gli studenti che non siano fuori corso da più di due anni.

Non sono eleggibili nè elettori coloro per i quali la presente legge dichiara l'incompatibilità con l'esercizio dell'insegnamento o della ricerca nell'ambito universitario.

Non sono eleggibili gli studenti che non abbiano compiuto il primo anno di studi e siano fuori corso da più di un anno.

Per il Consiglio nazionale delle Università non sono eleggibili i membri delle Giunte esecutive del Consiglio di Ateneo e del Consiglio di Facoltà.

Art. 28.

Le elezioni del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di Ateneo si svolgono nell'ambito di ciascuna Facoltà, per voto diretto e segreto, col metodo della « lista unica aperta », per ciascuna « componente ».

La Segreteria di ciascuna Facoltà specificherà con manifesto affisso non oltre l'ottavo giorno precedente la data dell'elezione, il numero dei rappresentanti assegnati dalla presente legge a ciascuna « componente » sia per il Consiglio di Facoltà che per quello di Ateneo.

Chiunque, persona o gruppo, che documenti di appartenere ad una delle « componenti » e di possedere i requisiti di elettore richiesti dall'articolo precedente, può presentare alla stessa Segreteria i nomi da includere nella lista della propria « componente » non oltre il quinto giorno dalla data della elezione.

Ciascuna Segreteria, dopo aver riscontrato i requisiti di eleggibilità dei candidati, li iscriverà in ordine alfabetico nelle rispettive liste che dovranno rimanere esposte nello albo per i due giorni precedenti la elezione.

Art. 29.

L'elettore segnerà sulla scheda della propria « componente » che gli verrà consegnata dal seggio di scrutinio i nomi dei candidati da lui prescelti, fino ai due terzi, arrotondati per eccesso, dei posti spettanti alla « componente » stessa nel Consiglio di Facoltà.

I primi di ciascuna lista (due per i professori di ruolo ed aggregati, uno per ciascuna delle altre tre « componenti ») che avranno ottenuto il maggior numero di voti entreranno a far parte del Consiglio di Ateneo, gli altri saranno gli eletti per il Consiglio di Facoltà fino al numero dei posti spettanti a ciascuna « componente » secondo l'ordine risultante dal numero dei voti da ciascuno ottenuti.

Art. 30.

L'elezione del Consiglio nazionale delle Università si svolge in secondo grado per voto diretto e segreto nell'ambito di ciascun Consiglio di Ateneo con la stessa modalità di lista unica aperta, depositata presso la Segreteria dell'Università ed affissa nell'albo, entro i termini indicati nell'articolo 28.

L'elettore segnerà nella scheda i nomi dei candidati da lui prescelti fino ai due terzi — arrotondati per eccesso — dei posti spettanti alla « componente » cui appartiene.

Si intenderanno eletti a rappresentanti in seno al Consiglio i candidati di ciascuna lista nel numero dei posti ad essa spettanti e nell'ordine di graduatoria formata dal computo dei voti riportati da ciascuno.

Art. 31.

La libertà di esercizio del voto e la segretezza di questo devono essere garantite a tutti.

I seggi elettorali, uno per ogni Facoltà, resteranno aperti in continuazione dalle ore 8 alle ore 22 per un solo giorno e devono essere presieduti da un magistrato del Tribunale.

L'organizzazione e le modalità di svolgimento delle elezioni, come delle operazioni di voto e degli scrutini, sono demandate al Rettore, coadiuvato dal magistrato di cui al comma precedente, da un rappresentante dei professori di ruolo, da un rappresentante scelto fra i professori incaricati e assistenti e uno fra gli studenti designati in ogni Facoltà.

Il verbale dello scrutinio di ogni Consiglio di Ateneo per l'elezione del Consiglio nazionale delle Università sarà inviato a cura del Rettore al Ministero della pubblica istruzione per il computo finale dei voti, che sarà effettuato da un magistrato della Corte di cassazione alla presenza di quattro rappresentanti rispettivamente per i professori di ruolo ed aggregati, per gli incaricati, per gli assistenti e per gli studenti.

Art. 32.

Il *quorum* per la validità delle elezioni è fissato, in rapporto agli aventi diritto:

nel 60 per cento per i professori di ruolo ed aggregati;

nel 50 per cento per gli incaricati e gli assistenti;

nel 30 per cento per gli studenti.

Art. 33.

Documento di riconoscimento necessario agli studenti per la presentazione delle liste e per le votazioni è il libretto personale che verrà stampigliato dai seggi di scrutinio anche ai fini del rimborso della spesa di viaggio per i non residenti nella sede dell'Università e Istituto.

TITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34.

Nel caso che, per qualsiasi ragione, una o più « componenti », delle quali è prevista la presenza nel Consiglio nazionale delle Università, nel Consiglio di Ateneo e nel Consiglio di Facoltà, non abbia eletto la propria rappresentanza, gli organi medesimi hanno legittima facoltà di espletare i loro compiti istituzionali purchè alle discussioni e deliberazioni relative partecipi almeno il 60 per cento dei membri regolarmente eletti.

Art. 35.

Uguale facoltà questi Consigli avranno quando da una o più « componenti » sia stato revocato il mandato ai propri rappresentanti.

Per la validità di tale revoca è necessaria una precisa motivazione da presentare ad un'assemblea della « componente », che deve essere regolarmente convocata con preav-

viso (mediante affissione nell'Albo delle Facoltà) di almeno 5 giorni.

Per l'approvazione della revoca è richiesto il voto di maggioranza « qualificata », cioè pari ad almeno il 51 per cento di coloro che hanno partecipato alla precedente elezione dei rappresentanti della « componente » stessa. In questo caso il Rettore (constatata la piena regolarità della procedura dell'assemblea) provvederà entro dieci giorni ad indire una nuova votazione, secondo le norme dell'articolo 28 e seguenti della presente legge.

Art. 36.

I docenti che compongono le Giunte esecutive del Consiglio nazionale delle Università e del Consiglio di Ateneo possono esser posti, su loro richiesta, « fuori ruolo » per la durata dell'incarico, conservando tutti gli emolumenti, e sono sostituiti da supplenti.

Gli studenti che fanno parte del Consiglio nazionale delle Università possono prolungare la loro carriera scolastica per il periodo del loro incarico senza essere considerati fuori corso, conservando diritti, borse di studio o premi e ricevono una indennità di funzione fissata dal Consiglio.

Il Consiglio nazionale delle Università fissa inoltre per tutti i suoi membri non residenti una indennità di trasferta.

Art. 37.

Tutti i membri del Consiglio nazionale delle Università e dei Consigli di Ateneo e di Facoltà sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.

Art. 38.

I professori di ruolo, gli aggregati, gli incaricati, gli assistenti sono collocati in aspettativa per la durata della carica:

- a) quando siano chiamati a far parte del Governo e siano membri del Parlamento;
- b) quando siano Presidenti o Assessori di Giunte regionali, Presidenti di ammini-

strazioni provinciali, Sindaci di capoluogo di provincia;

c) quando ricoprono in forma continuativa le funzioni di Presidente o direttore di istituti bancari, di Enti previdenziali o assistenziali o di altri Enti pubblici a carattere nazionale o siano componenti di organismi internazionali.

I professori non possono assolvere alcun compito didattico o di ricerca nè conservare qualsiasi funzione connessa alla loro precedente posizione di docenti, ma sono peraltro in diritto di chiedere al Consiglio di Ateneo l'esercizio di corsi liberi e di ricerche attinenti a questi.

Il periodo di aspettativa è regolato dalle vigenti leggi. I professori in tale posizione sono sostituiti da supplenti per la durata del mandato o della carica, ed è in loro facoltà di optare per il trattamento economico più conveniente.

TITOLO VI

ASSEGNI DI STUDIO

Art. 39.

Fino all'entrata in vigore di disposizioni di legge che sanciscano la gratuità degli studi universitari sono ammessi a fruire dello assegno di studio, con decorrenza dall'anno accademico 1969-70, gli studenti appartenenti a famiglia avente un reddito complessivo netto ai fini dell'imposta complementare non superiore a lire 1.500.000, aumentato di un quarto per il primo figlio a carico e di un terzo per ogni figlio oltre il primo.

Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni fino al 26° anno di età, qualora non abbiano reddito proprio e siano studenti universitari. L'assegno di studio non è esclusivo di borse di studio o premi di merito.

Per conservare il diritto all'assegno di studio, lo studente deve essere in regola ogni anno cogli esami del suo corso.

Art. 40.

Tutti i contributi, tasse e soprattasse sono soppressi, salvo quelli per le scuole speciali, di perfezionamento, di applicazione e di preparazione professionale.

Gli assegni di studio, gli eventuali premi, le borse di studio sono esenti da ogni tassa od imposta e non sono considerati parte imponibile nella dichiarazione dei redditi.

Art. 41.

Gli aumenti di stanziamento previsti per gli anni finanziari 1969 e 1970 e successivi, previsti dall'articolo 31 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sono incrementati della somma occorrente per gli assegni di studio e di quella derivante dalla soppressione dei contributi di cui all'articolo precedente.

Art. 42.

Per l'anno accademico 1969-70 la somma annuale complessiva destinata agli assegni di studio per gli studenti è ripartita dal Ministero della pubblica istruzione tra le Facoltà delle varie Università in proporzione agli studenti iscritti in corso. I Consigli di Facoltà ne cureranno la distribuzione agli aventi diritto per ordine di merito, ed in caso di parità allo studente di condizione meno agiata.

Per l'anno 1970-71 e successivi, la somma complessiva di cui sopra sarà ripartita fra le Università dal Consiglio nazionale delle Università.

Art. 43.

Al fine di rendere possibile e tempestiva l'attribuzione integrale degli assegni di studio risultanti dallo stanziamento di cui all'articolo precedente e nel rispetto dei criteri distributivi indicati negli articoli 39 e 42 della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato a modificare le procedure previste dalla legge 14 febbraio 1963, n. 80, per la formazione delle graduatorie.

TITOLO VII

OPERE UNIVERSITARIE

Art. 44.

I Comitati locali per le Opere universitarie sono sostituiti da appositi Comitati eletti dall'interno del Consiglio di Ateneo, e composti in modo uguale a quelli attualmente vigenti.

Art. 45.

La ripartizione tra le singole sedi universitarie delle somme previste dall'articolo 33 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, per le Opere universitarie, sarà fatta dal Consiglio nazionale delle Università.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 46.

Fino all'entrata in vigore della nuova legge quadro sull'Università, sono sospesi:

a) i concorsi per nuove cattedre, per professori aggregati, per libere docenze, per assistenti di ruolo, nonchè l'istituzione di nuovi incarichi d'insegnamento;

b) l'istituzione di nuove cattedre, il raddoppio e lo sdoppiamento delle cattedre esistenti, i trasferimenti.

Nel caso di deroghe eccezionali al presente articolo, il parere del Consiglio nazionale delle Università è vincolante.

Art. 47.

Il Ministro della pubblica istruzione, all'entrata in vigore della presente legge, disporrà con sua circolare che per un periodo di due settimane sia sospesa ogni attività

didattica e di ricerche nelle Università ed istituzioni dipendenti, salvo situazioni locali di esigenza tecnologica impellente.

Tale sospensione è intesa ad offrire alle varie « componenti » universitarie il tempo e la libertà necessari per una adeguata preparazione, attraverso assemblee, contatti, discussioni di gruppi, eccetera, delle elezioni dei nuovi organi di direzione e di governo previste dalla presente legge.

Il Ministro della pubblica istruzione disporrà tempestivamente il recupero di questo periodo prima della fine dell'anno accademico.